



CLUB DEL GOMMONE TRIESTE asd

REGOLAMENTO SOCIALE

art. 1 - Norme per l'associazione

- 1. La domanda di associazione al Club del Gommone Trieste a.s.d. va redatta su apposito modulo predisposto dal Consiglio Direttivo, corredata da due fotografie e sottoscritta da due soci proponenti che siano in regola con le quote sociali e che abbiano diretta e lunga conoscenza della persona presentata e che ne garantiscano la provata serietà e moralità.*
- 2. Il Consiglio Direttivo sottopone la richiesta al vaglio dei Soci esponendola all'albo sociale per un periodo minimo di quindici giorni al termine del quale, nel corso della prima riunione utile, decreterà e ne darà traccia nel verbale. Qualora siano state sollevate obiezioni scritte da parte di qualche socio; i consiglieri ne dovranno tenere conto e valutarle opportunamente per esprimere il giudizio sull'ammissibilità dell'aspirante socio.*
- 3. Per i nuovi soci la decorrenza dell'associazione corrisponderà alla data di versamento del canone sociale e della quota associativa di buona entrata che dovrà avvenire unitamente al canone annuale, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione al richiedente dell'accoglimento dell'istanza di associazione. L'inadempimento a tale disposizione ed il mancato versamento delle quote di cui sopra entro i termini disposti comporterà l'annullamento dell'ammissione all'associazione, la preclusione dal riproporre domanda di associazione ed il versamento da parte dei soci proponenti del 50% della quota di buona entrata.*
- 4. Non potranno essere proposti quali soci né presentare domanda di riammissione persone già radiate o espulse o la cui domanda di associazione sia stata in passato motivatamente respinta dall'associazione.*
- 5. L'anzianità associativa per soci che dovessero richiedere, avendone i requisiti, la riassociazione e tutti i diritti connessi e da questa derivanti, decorre, a tutti gli effetti, dalla data di riammissione.*
- 6. Le dimissioni da socio vanno comunicate, con lettera raccomandata a mano, A.R., o a mezzo di un messaggio sulla posta certificata del Club, entro il 30 novembre dell'anno precedente e avranno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo; le dimissioni presentate successivamente a tale data comporteranno l'addebito dei canoni sociali dell'anno successivo.*

art. 2 - attività nella sede sociale

- 1. I soci possono usufruire della sede sociale nei limiti e con le modalità stabilite dal presente Regolamento e da quelle integrative stabilite dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo ed esposte all'Albo sociale o pubblicate sul sito web del Club.*
- 2. I soci devono uniformare il loro comportamento personale in ogni occasione non solo alle norme statutarie e regolamentari sociali ma anche a quelle che fanno parte del vivere civile e che rendono possibile la coesistenza di persone diverse nell'ambito della medesima comunità. Deve essere portato il massimo rispetto a tutti e la cordialità tra soci dovrà essere di rito in quanto l'associazione deve essere un luogo adatto per lo sport e preposto alle attività ricreative e di relax per tutti gli associati.*
- 3. E' consentito l'uso della sede sociale anche ai figli minorenni quando accompagnati da un genitore o da un socio che se ne assuma la responsabilità, mentre il coniuge o convivente more uxorio ed i figli maggiorenni non soci potranno frequentare la Sede con le stesse limitazioni degli ospiti.*
- 4. Le comunicazioni formali tra l'Associazione ed i Soci (quali, a titolo meramente esemplificativo: convocazioni, comunicazioni o messaggi di allerta), e del pari tra Soci ed Associazione, debbono essere improntate a criteri di economicità ed efficienza. A tale scopo il Socio sceglierà lo strumento del quale riterrà più opportuno avvalersi nello scambio di informazioni, tra quelli proposti dal Direttivo, le cui tecnologie e/o prassi adottate risultino operativamente validi.
Sarà onere del Socio informare l'Associazione di qualsiasi variazione di domicilio o recapito di riferimento, esonerando di conseguenza da qualsiasi responsabilità l'Associazione, che riterrà pertanto sempre valide a tutti gli effetti le comunicazioni, anche legali, quando inoltrate all'ultimo indirizzo /contatto indicato dal Socio.*
- 5. Gli allievi che frequentano la scuola di motonautica, di avviamento alla pesca e le squadre agonistiche possono accedere alla sede del Club del Gommone solamente negli orari previsti per lo svolgimento delle attività didattiche e sportive.*
- 6. I soci in regola con i pagamenti delle quote sociali possono invitare nella sede sociale, facendo uso discreto e limitato di tale facoltà, persone di loro conoscenza in qualità di ospiti del cui comportamento saranno garanti; il socio accompagnatore, quando essi accedono per la prima volta al Club, si premurerà di presentarli ad uno dei Consiglieri ed è tenuto ad annotarne il nome nell'apposito "Registro degli Ospiti".*
- 7. Sono ammessi ospiti che possono essere invitati per un massimo di cinque volte all'anno; una frequenza maggiore potrà essere autorizzata dal Consiglio Direttivo, informato dal socio proponente, in caso di feste private o sociali o qualora questi siano residenti fuori provincia. E' vietato l'accesso all'area del Club di veicoli a motore degli ospiti.*
- 8. I soci in regola con il pagamento delle quote sociali possono avere, nell'area del Club e sul proprio mezzo nautico, degli ospiti il cui accesso viene regolamentato come indicato al paragrafo precedente; in caso di ospitalità di un numero superiore a 10 persone dovrà venir richiesta specifica autorizzazione al Consiglio Direttivo.*
- 9. Non potranno frequentare la sede sociale, neppure in qualità di ospiti, persone che nel passato non siano state accettate come soci oppure siano state radiate o espulse dall'Associazione.*

10. Quando la sede sociale viene utilizzata per trattenimenti o manifestazioni, o si trova in allestimento per tale scopo, i soci sono tenuti ad osservare le disposizioni che il Responsabile sede e logistica impartirà di volta in volta.
11. Non è permesso fumare all'interno degli ambienti del circolo, secondo quanto previsto dalla legge.
12. Gli apparecchi radiofonici, o comunque preposti alla diffusione musicale, devono essere usati in modo da non arrecare disturbo a chi frequenta la sede e chi si trova nelle aree confinanti.
13. I soci che possiedono animali domestici sono tenuti a porre la massima attenzione affinché questi non arrechino disturbo, non sporchino e non vadano a danneggiare le cose comuni e degli altri soci. È obbligatorio tenere sempre i cani al guinzaglio. In caso di contestazioni sarà ritenuto valido quanto stabilito nel Regolamento Comunale.

art. 3 - responsabilità dei soci nell'uso della sede e delle attrezzature sociali

1. I soci sono obbligati a denunciare spontaneamente, e poi rifondere, ogni danno che dovessero arrecare al patrimonio sociale o di altri associati, per fatto proprio o di altre persone per le quali sono responsabili; la quantificazione, in caso di dubbio, è demandata all'arbitraggio di persone a tale scopo designate dal Consiglio Direttivo.
2. I soci sono tenuti a verificare sempre la regolare chiusura di tutti i cancelli ed assicurarsi che all'interno dell'area non vi siano persone estranee.
3. Il Club del Gommone non assume alcuna responsabilità in caso di furto, danneggiamento, smarrimento o scambio di oggetti, indumenti e beni di proprietà dei soci, avvenuti sia nella sede sociale che sui natanti o negli spazi in concessione.
4. Le chiavi manuali od elettroniche di accesso, in dotazione ad ogni socio sono strettamente personali e non devono essere cedute a terzi per nessun motivo. I soci dimissionari e quelli espulsi dovranno restituire le chiavi in loro possesso.
5. I soci rispondono di eventuali mezzi, attrezzi, utensili e altri beni sociali, in loro consegna dopo esserne stati autorizzati, sino alla loro restituzione; si raccomanda il loro uso corretto (con uso dei D.P.I. quando previsto) e che dopo l'utilizzo vengano riposti nello stesso luogo dal quale sono stati prelevati.
6. Gli elettrodomestici, quali frigoriferi e altri predisposti per i soci per le loro esigenze, possono essere utilizzati da tutti gli associati che dovranno avere cura di mantenerli puliti ed in ordine e di liberarli degli alimenti e delle vettovaglie personali al termine dell'uso e comunque alla sera.
7. Le docce esterne ed il lavello sono a libera disposizione dei soci; per le docce non è assolutamente consentito l'uso di detersivi di alcun tipo e nelle stesse non è consentito sciacquare contenitori e stoviglie per i quali è appositamente predisposto il lavello.

art. 4 - diritto del socio al posto sosta natante / ormeggio

L'assegnazione ad un socio di un posto sosta natante viene così disciplinata:

- 1. Il posto sosta natante può venir concesso, non più di uno per ogni socio, al fine di tenervi un'unità da diporto, solo a condizione che il socio con la stessa partecipi in modo continuativo alle attività sportive agonistiche e a quelle sociali organizzate dal Club del Gommone Trieste; è necessario che la proprietà del mezzo sia comprovata da parte del socio assegnatario con adeguata documentazione; Il Club non tiene in considerazione l'eventuale comproprietà di un mezzo nautico tra più soci, uno solo dei quali dovrà proporsi quale referente e responsabile in relazione al mezzo stesso.*
- 2. Per ottenere l'assegnazione del posto di sosta natante il socio dovrà prioritariamente inoltrare richiesta scritta al Consiglio Direttivo, su apposito modulo, certificandone la proprietà e precisando le caratteristiche e le dimensioni (lunghezza massima, larghezza e massa) dell'unità e del relativo rimorchio.*
- 3. Sono ammesse alla sosta nell'area in concessione al Club esclusivamente unità per uso sportivo o da diporto senza fini di lucro con il relativo rimorchio. Sia il natante che il rimorchio debbono obbligatoriamente essere assicurati per la responsabilità civile, il rimorchio deve essere idoneo alla circolazione stradale e la revisione deve essere in corso di validità.*
- 4. Viene istituito, per le assegnazioni del posto di sosta natante, un elenco affisso all'Albo sociale, che verrà aggiornato semestralmente (ogni 1° marzo e 1° settembre) a cura del Responsabile Sede e logistica; non sono iscrivibili in graduatoria soci che presentino richieste di un posto per natanti che non siano in regola con i requisiti indicati nel paragrafo precedente.*
- 5. Il punteggio per la redazione della graduatoria per l'assegnazione di posti sosta verrà calcolato come segue:*

1 punto	per ogni anno di anzianità associativa
1 punto	per ogni semestre maturato in lista d'attesa

- 6. Il punteggio viene conteggiato dal semestre successivo a quello della presentazione della domanda ed in caso di parità di punteggio fra domande avrà preferenza la domanda presentata per prima.*
- 7. L'elenco rimarrà invariato, a tutti gli effetti, per il semestre di riferimento e per essere ammessi in graduatoria i soci devono essere in regola con i pagamenti delle quote sociali;*
- 8. Al reperimento di un posto di sosta ed in relazione al suo migliore utilizzo, il Responsabile sede e logistica ne darà comunicazione scritta al socio utilmente collocato in graduatoria, secondo l'ordine determinato dal punteggio maggiore, al fine di conoscerne la disponibilità all'assegnazione ovvero la rinuncia.*
- 9. L'assegnazione, a cura del Consiglio Direttivo su proposta del Responsabile sede e logistica, andrà al socio con maggiore punteggio tra quelli che avranno chiesto l'assegnazione con riferimento alle dimensioni del posto resosi disponibile. Nel caso in cui il socio, entro 20 giorni dalla conoscenza dell'assegnazione del posto natante, non comunichi con lettera o e-mail l'accettazione e contestualmente provveda al versamento dell'intera quota della buona entrata, che corrisponde a tre volte il canone annuale*

(ridotto soci attivi), sarà considerato rinunciataro e penalizzato con la perdita del punteggio maturato per la componente della permanenza in lista di attesa.

- 10. L'assegnatario ha 30 giorni di tempo dalla accettazione, prorogabili solo per validi motivi, per portare l'unità all'interno dell'area assegnata.*

art. 5 - disciplina dell'area sosta natanti

- 1. All'atto dell'assegnazione del posto natante e prima di collocarvi il natante autorizzato, il socio dovrà consegnare al Responsabile sede e logistica la documentazione di cui al paragrafo 3 dell'articolo 4.*
- 2. Quando dovessero emergere motivate ragioni tecniche e logistiche, il Consiglio Direttivo potrà variare l'ubicazione del posto già assegnato con un altro idoneo; al socio assegnatario sarà dato comunque un avviso con congruo anticipo del cambiamento con comunicazione certa.*
- 3. L'assegnazione del posto sosta natante potrà altresì essere revocata dal Consiglio Direttivo in caso di palese trascuratezza dell'unità, o dell'area sosta (vedi anche paragrafo 11) o per mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle attività sportive agonistiche e a quelle sociali organizzate dal Club per due anni consecutivi da parte del socio o del suo natante o in seguito a sanzione disciplinare di particolare gravità.*
- 4. Il socio che dovesse sostituire il mezzo nautico, con uno di dimensioni uguali o minori, dovrà darne preventiva comunicazione al Responsabile sede e logistica; nel caso di sostituzione con un'unità di dimensioni maggiori o di modifica delle caratteristiche dell'unità stessa, il socio dovrà presentare preventivamente una richiesta scritta al Consiglio Direttivo ai fini dell'inserimento nella graduatoria per la nuova assegnazione di un posto idoneo.*
- 5. Il diritto a godere di un posto è strettamente legato al socio richiedente e non all'unità.*
- 6. Il socio assegnatario, quando non avrà più interesse a mantenere il natante in sosta all'interno del Club dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la rinuncia al posto, rimuovendo di conseguenza il mezzo nautico; tale rinuncia deve pervenire almeno entro il 30 novembre per non essere soggetto al pagamento del canone per l'anno successivo.*
- 7. In caso di trasferimento della proprietà del natante "mortis causa" è facoltà dell'erede, limitatamente al coniuge superstite o a un figlio/a, purché soci, di mantenere l'unità nell'area assegnata senza pagamento di quote di buona entrata. Nel caso di erede che non sia socio, l'associazione al Club deve essere richiesta con immediatezza e comunque entro 60 giorni, attestando la piena disponibilità dell'imbarcazione secondo quanto riportato all'art. 4 secondo comma.*
- 8. Il socio titolare di posto sosta può allontanare il proprio natante dalla zona assegnata per un periodo massimo di sei mesi, previa comunicazione e cenno di ricevuta del Responsabile sede e logistica, prorogabile in caso di giustificate e documentate motivazioni. L'assenza non motivata del natante senza preventiva comunicazione, anche in caso di vendita, per un periodo superiore ai trenta giorni, comporterà la revoca*

- dell'assegnazione del posto; la decisione del Consiglio Direttivo verrà comunicata per iscritto.*
- 9. Il socio ha il dovere di assicurare il natante all'area posteggio in modo adeguato e che il rimorchio sia ancorato all'apposita catena predisposta in corrispondenza del posto sosta assegnato curandone diligentemente la manutenzione, in modo che risponda sempre ai requisiti di sicurezza e di decoro. Il socio dovrà anche verificare periodicamente personalmente, o tramite incaricato, l'efficienza dei materiali di rizzaggio. In caso di cattivo tempo i controlli dovranno essere più frequenti ed accurati.*
 - 10. E' data facoltà agli assegnatari di tenere, a poppa del natante, solamente un contenitore decoroso in materiale plastico di dimensioni contenute per deposito della sola attrezzatura nautica.*
 - 11. Non è consentito in alcun modo ai soci assegnatari di tenere nella zona sosta natante materiali o prodotti che possano essere considerati inquinanti (oli, carburanti, solventi o pitture in genere, etc.) o legnosi/ferrosi che possano essere considerati materiale di risulta o rifiuto. In caso di rilievi e/o verbali da parte di organi di polizia i soci che si rendessero responsabili di incuria o deposito di materiale non consentito dovranno risarcire economicamente il Club per le relative sanzioni pecuniarie e saranno oggetto di provvedimento disciplinare.*
 - 12. I gommoni ed i natanti possono essere varati soltanto al comando del proprietario o di altro socio da questi autorizzato e preventivamente segnalato in forma scritta al Consiglio Direttivo.*
 - 13. Il socio dovrà registrare l'uscita dell'imbarcazione e la destinazione su apposito registro, annotando l'eventuale possibilità di non rientro in sede nella giornata; in caso di mancato rientro, nei termini indicati, dovrà darne comunicazione prima possibile.*
 - 14. I soci e gli equipaggi sono tenuti a vestire decorosamente, a mantenere un contegno educato e corretto, ad attenersi alle disposizioni che regolano la navigazione ed a prestare aiuto ed assistenza a quanti ne avessero bisogno.*
 - 15. Il Club del Gommone non risponde in alcun modo di danni verificatisi, per qualsiasi motivo, tra natanti di soci o tra questi e quelli di terzi sia in sosta, che durante il periodo di alaggio, che in navigazione.*
 - 16. Il Consiglio Direttivo può chiedere anche che vengano spostate una o più imbarcazioni dal posto assegnato in occasione di manifestazioni od eventi sportivi. La disposizione verrà comunicata con affissione all'albo sociale con congruo anticipo sulla data di spostamento. Se il socio non dovesse provvedere a spostare il natante, questo verrà rimosso e sistemato in altro sito.*
 - 17. I soci assegnatari di posto gommone che si recano al Club per alaggio e varo del natante possono posteggiare il loro veicolo davanti all'area loro assegnata; la sosta è consentita solo in retromarcia con rimorchio all'interno del posto ed automezzo esterno. Non è comunque consentita la sosta di automezzi h 24 qualora i soci non siano presenti al Club; sarà concessa solamente quando il natante è contestualmente impiegato in attività in acqua.*
 - 18. Coloro che non sono assegnatari di posto sosta gommone, previ accordi personali con i soci assegnatari e solo in assenza del veicolo del titolare, potranno posteggiare al loro*

posto. Se mancasse tale possibilità, i soci potranno parcheggiare in zone di sosta eventualmente designate dal Responsabile sede e logistica nei limiti dei posti disponibili; ad esaurimento, tali soci potranno sostare all'interno della concessione per il solo tempo necessario allo scarico e/o carico di persone e/o cose.

art. 6 circolazione, disciplina alaggio e permanenza temporanea di natanti

1. Lo squero, o scivolo di alaggio a mare, è di uso esclusivo per i vari e gli alaggi dei natanti e delle imbarcazioni.
2. Al fine di evitare incidenti durante le operazioni sullo squero e nell'area dello specchio d'acqua antistante non devono essere presenti persone estranee alle manovre e comunque di giovane età.
3. Appena concluse le operazioni di varo e alaggio lo squero deve essere liberato, sullo stesso è consentito il solo risciacquo delle ruote dei rimorchi in quanto non è consentito lavare nulla in tale area.
4. I moli adiacenti allo squero possono essere usati esclusivamente per le operazioni di imbarco e sbarco e pertanto non è consentito l'ormeggio e sosta inoperosa dei natanti e devono essere sempre tenuti puliti e liberi da qualsiasi oggetto personale ivi compresi lettini prendisole, materassini etc.
5. La quota annuale di ormeggio dell'imbarcazione è inclusiva, compatibilmente con le possibilità pratiche, della possibilità di provvedere al lavaggio del natante, nell'area appositamente predisposta, una volta alato. E' tassativamente vietato il lavaggio di qualsiasi autovettura/automezzo.
6. La circolazione per le manovre di alaggio e varo avverrà obbligatoriamente in senso orario; anche la zona lavaggio natanti è assoggettata allo stesso criterio per cui i soci dovranno aver cura di posizionare il rimorchio sulla zona lastricata con la prua verso il Nord lato mare.
7. Sarà cura dei soci, in particolar modo negli orari di maggior affluenza, di non dilungarsi nelle operazioni di pulizia dei gommoni contribuendo così ad evitare intasamenti.
8. Potrà essere data, a insindacabile giudizio del Direttivo, la possibilità di sosta ad affiliati FIM per tenere in sosta temporanea il loro natante per un periodo massimo di tre mesi dietro pagamento del previsto canone ospitalità.
9. I soci che si metteranno a disposizione del Direttore Sportivo, unitamente alla loro imbarcazione, per attività di protezione civile e per l'assistenza alle manifestazioni sociali organizzate dal Club del Gommone avranno diritto ad una riduzione del canone annuale oltre al rimborso delle spese vive documentate sostenute in tali occasioni.

art. 7 - attività agonistica

1. Tutti i soci sono tenuti a praticare lo sport di affiliazione ed a collaborare all'organizzazione e all'assistenza per lo svolgimento di attività agonistica, di protezione civile e delle manifestazioni di interesse del Club del Gommone.
2. Tutti i soci devono essere tesserati alla Federazione Italiana Motonautica (F.I.M.) ed è auspicabile che quelli che fanno attività di pesca e attività subacquee si tesserino anche

alla Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee (FIPSAS). Coloro che si dimostreranno particolarmente attivi nella loro attività agonistica e dimostreranno di aver partecipato a gare federali saranno oggetto di valutazione per il rimborso delle spese di tesseramento e, compatibilmente con le economie sociali, su valutazione del Consiglio Direttivo potranno avere rimborsate anche le spese sostenute per l'effettuazione delle attività sportive.

art. 8 - uso dei mezzi sociali

- 1. L'uso dei mezzi sociali quali automezzi, rimorchi, gommoni, ecc. è riservato al personale preposto alla squadra agonistica e per gli usi del Club del Gommone come da indicazioni del Consiglio Direttivo.*
- 2. L'automezzo sociale con gancio di traino è sotto la supervisione e tutela del Responsabile sede e logistica che provvede a verificarne costantemente la sua efficienza.*
- 3. L'impiego primario dell'automezzo è quello di provvedere alle manovre dei beni sociali; potrà inoltre essere impiegato per servizi connessi all'attività ed alla gestione del Club, deve essere guidato dal responsabile, da parte dei componenti il Consiglio direttivo o qualcuno esplicitamente delegato che comunque deve essere munito della prescritta patente di guida.*
- 4. Il responsabile dei gommoni sociali è il Direttore Sportivo che provvederà a verificare le condizioni generali dei mezzi, le loro dotazioni, la documentazione e la loro efficienza. Dovranno essere condotti esclusivamente da coloro che siano in possesso dell'abilitazione prevista ed autorizzati di volta in volta dal responsabile o in sua assenza da un titolato rappresentante del Consiglio Direttivo: Se idonei, i mezzi dovranno, in linea di massima, essere sempre operativi e disponibili per operare in attività di soccorso e di vigilanza costiera a tutela della salute pubblica e dell'ambiente, armati con i soci del Club del Gommone che daranno espressamente la loro disponibilità, se richiesta; anche per conto della Guardia Costiera Ausiliaria.*
- 5. I gommoni verranno impiegati anche per rappresentanza ed assistenza a manifestazioni sportive organizzate dal Club o da altre associazioni sportive e per le quali il Club prenderà accordi affinché tale impiego non sia gravoso per il bilancio sociale e sia a carico delle associazioni che ne chiederanno l'impiego.*

art. 9 – allievi

- 1. L'attività e la frequenza degli allievi è disciplinata dal "regolamento Allievi" per promuovere e diffondere lo sport della motonautica, della pesca e gli sport nautici in genere. Il Club organizza ogni anno, in riferimento all'art. 2 dello Statuto sociale, corsi allievi ai quali sono ammessi giovani d'ambo i sessi, figli di soci e non soci, di età non inferiore ai 6 anni e non superiore ai 18 anni.*
- 2. La domanda di ammissione ai corsi sarà redatta su apposito modulo e firmata, da uno dei genitori o da chi ne fa le veci; dovrà contenere tra l'altro la dichiarazione che il firmatario si rende garante e responsabile per eventuali danni causati dall'allievo a terzi o al patrimonio sociale e che l'aspirante al corso ha sicurezza nella pratica del nuoto.*

3. *Il numero degli allievi viene annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo che darà precedenza ai figli dei soci.*
4. *I corsi saranno diretti da istruttori abilitati dalla Federazione di riferimento (FIM o FIPSAS) alle dirette dipendenze del Direttore Sportivo; l'istruttore sarà responsabile del materiale in dotazione per lo svolgimento del corso.*
5. *La qualifica di allievo è subordinata alla frequenza delle lezioni teoriche e pratiche, al comportamento tenuto ed al profitto conseguito e dimostrato. Le norme che disciplinano il funzionamento del corso e le sue attività saranno contenute in un apposito regolamento che verrà distribuito a tutti gli aspiranti all'atto dell'ammissione.*
6. *Su parere favorevole del Direttore Sportivo e con il consenso del Consiglio Direttivo, l'allievo può entrare a far parte del gruppo degli atleti e tenere, nei posti all'uopo stabiliti, la propria imbarcazione da regata.*

art. 10 quote associative, ormeggio, servizi e contributi diversi

1. *il Consiglio Direttivo, di norma, stabilisce annualmente l'importo dei rispettivi canoni sociali da versare con le modalità previste dallo statuto e da corrispondere entro il 15 febbraio (salvo deroghe per ragioni organizzative o di opportunità deliberate).
I canoni ed i servizi sono determinati per le quote associative, area sosta, servizi e contributi diversi, come indicati nel dettaglio nella tabella seguente:*



2. *La quota di buona entrata corrisponde a tre annualità del canone sociale (sportivo) ed è un importo a fondo perduto; per il coniuge del Socio che volesse associarsi quale socio, parenti di primo grado del socio e i figli maggiorenni di soci, la quota di buona entrata è pari ad una annualità.*

- 3 *Nel caso che un nuovo socio venga ammesso dopo il 1° agosto allo stesso sarà richiesto come canone annuale il pagamento di mezza annualità; anche per il conferimento del posto sosta, il canone sarà ridotto del 50%, per le assegnazioni successive al 1° agosto.*
- 4 *Il Canone ridotto per soci attivi sarà concesso solamente ai soci che nel corso dell'anno precedente si siano attenuti rigorosamente a quanto stabilito dallo Statuto sociale, in particolare negli artt. 2 e 5, e che comunque abbiano collaborato attivamente ad almeno tre competizioni o manifestazioni organizzate dalle federazioni sportive come concorrenti del Club del Gommone Trieste a.s.d. o ad attività organizzate dal Direttivo Sociale (Gommonate, Attività di Protezione civile e/o a favore di associazioni onlus per disabilità e sociale, Gare di motonautica, Raid motonautici, Assistenze a manifestazioni ed all'attività sportiva sociale, gare di pesca sociali, etc.). Tale attività deve essere effettuata dal socio titolare del posto sosta e comunicata al Club per la certifica e convalida del Direttore sportivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Può essere ammessa la partecipazione del solo natante affidato in modo certo ad altro familiare o comunque socio..*
- 5 *In caso di dimissioni o di cessazione dall'associazione a qualsiasi titolo, qualora non preventivamente comunicate, ai sensi del comma 6 dell'art.1, la quota canone dovuta dovrà essere versata per l'intero anno solare in corso.*
- 6 *Il Consiglio Direttivo potrà proporre all'assemblea il conferimento dello status di socio onorario a soci che si sono dimostrati particolarmente meritevoli e che si sono distinti per attività effettuate a favore del Club del Gommone; con l'approvazione dell'assemblea tali soci saranno dispensati dal pagamento della sola quota annuale di socio mantenendo tutti i diritti e gli altri doveri spettanti ai soci ordinari.*
- 7 *Nel caso di morosità verrà applicata una penale nella misura di 10 % del dovuto; la penale avrà decorrenza dalla data di inizio della morosità. Il Consiglio Direttivo metterà in atto le seguenti azioni nei confronti del socio inadempiente:*
 - a. *sollecito a mezzo raccomandata a mano o con messaggio PEC o con raccomandata A.R. con spese a carico del socio;*
 - b. *espulsione dall'associazione per morosità prolungata oltre i 3 mesi.*

Il Consiglio Direttivo potrà concedere, su motivata istanza, qualche dilazione di pagamento per soci meritevoli che, per tempo, rappresentino situazioni di difficoltà.

- 8 *In ogni caso al socio non in regola con le quote sociali non sarà consentito di:*
 - a) *esercitare il diritto di voto ed intervenire verbalmente o per iscritto alle Assemblee sociali;*
 - b) *firmare proposte di ammissione di nuovi soci;*
 - c) *frequentare la sede, le aree in concessione al Club, nonché utilizzare le attrezzature sociali;*
 - d) *usufruire del diritto di alaggio, varo e permanenza;*
 - e) *essere inserito nelle liste di attesa per l'assegnazione di un posto ormeggio.*

art. 11 – procedure disciplinari

1. *Ai responsabili di infrazioni agli articoli dello Statuto e del Regolamento sociale, in cui siano ravvisati gli estremi di malafede e/o colpa grave, di danno e/o pregiudizio per l'ordine, l'immagine ed in generale gli interessi del Club del Gommone, saranno comminate le sanzioni disciplinari previste dall'art. 15 dello Statuto sociale; analogo trattamento sarà riservato ai responsabili di dichiarazioni scritte o verbali non corrispondenti alla realtà e rilasciate allo scopo di ottenere un posto sosta, l'autorizzazione al cambio barca ovvero qualora venga simulata l'acquisizione di diritti alla proprietà o comproprietà di un'imbarcazione.*
2. *In conformità a quanto previsto dall'art. 15 dello Statuto sociale, il Socio può incorrere nei seguenti provvedimenti disciplinari:*
 - a) *ammonizione verbale;*
 - b) *ammonizione scritta;*
 - c) *sospensione sino ad un massimo di sei mesi da qualsiasi attività sociale;*
 - d) *espulsione dall'associazione.*
3. *I provvedimenti disciplinari sono decisi ed irrogati dal Consiglio Direttivo.*
4. *Non rientrano nel concetto di provvedimento disciplinare gli avvertimenti bonari che possono essere scambiati durante il normale svolgimento dei rapporti sociali nell'ambito dell'Associazione.*
5. *L'ammonizione verbale è comminata, per mancanze di lieve entità, da un componente del Consiglio Direttivo in diretto contraddittorio con il socio autore della mancanza ed al momento stesso in cui ne rileva il verificarsi; il Consigliere darà conto al Consiglio Direttivo dell'avvenuta ammonizione verbale alla prima riunione utile successiva.*
6. *In caso di mancanze o infrazioni di più grave entità, prima dell'adozione delle sanzioni di cui ai punti b), c), d), il Consiglio Direttivo comunicherà per iscritto al Socio gli addebiti che gli vengono mossi e, nei casi più gravi, gli comunicherà anche la temporanea sospensione da qualsiasi attività sociale, invitandolo a presentare le proprie osservazioni per iscritto entro il termine massimo di 20 (venti) giorni.*
7. *Oltre alla presentazione della memoria scritta, il Socio può chiedere di essere ascoltato personalmente e/o di farsi assistere da altro Socio.*
8. *Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di esaminare le argomentazioni prodotte dal Socio a propria discolpa e di deliberare l'eventuale provvedimento entro il termine massimo di 20 (venti) giorni dal ricevimento delle argomentazioni stesse.*
9. *La decisione del Consiglio Direttivo deve essere formalizzata al Socio con le modalità di comunicazione già concordate con la scelta precedentemente espressa.*
10. *La recidiva, ovvero la ripetizione di una infrazione da parte di chi è già stato in precedenza oggetto di provvedimento disciplinare, potrà essere motivo di una sanzione di maggiore entità qualora la nuova mancanza avvenga entro il termine di due anni dall'emissione del precedente provvedimento; trascorso tale termine, non se ne potrà più tenere conto ai fini dell'eventuale nuovo provvedimento. Resta ferma, tuttavia, l'integrale applicazione dell'art. 7, comma 3, dello Statuto.*

art. 12 - effetti della sospensione

1. *La sospensione, deliberata con provvedimento emanato dal Consiglio Direttivo ed inflitta secondo quanto previsto dall'art. 15 dello Statuto sociale, determina, per tutta la sua durata, i seguenti effetti:*
 - 1) *divieto di frequentare la sede e le aree in concessione;*
 - 2) *divieto d'utilizzo e/o impiego di tutte le attrezzature sociali.*
2. *Qualora il socio sospeso avesse la necessità di accedere alla proprio natante, potrà farlo previa autorizzazione del Responsabile Sede e logistica e da questi accompagnato, ovvero da altro componente del Consiglio Direttivo; la permanenza in sede, preventivamente concordata, è limitata al tempo occorrente per l'operazione richiesta ed autorizzata. In caso di condizioni meteo avverse, ovvero eventi eccezionali che necessitino di una tempestiva ricognizione ed eventuali conseguenti necessari interventi per porre in sicurezza l'imbarcazione, il socio sospeso è esentato dall'autorizzazione, ma dovrà darne pronta e circostanziata comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.*

art. 13 - ricorso avverso un provvedimento disciplinare

1. *Il Socio che volesse fare opposizione al provvedimento del Consiglio Direttivo potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri presentando la propria impugnazione in forma scritta entro il termine massimo di 20 (venti) giorni dalla comunicazione.*
2. *La presentazione dell'impugnazione sospenderà l'esecuzione del provvedimento disciplinare ed in questa fase della procedura non potranno essere adottati nuovi fatti o nuovi addebiti a carico del Socio; oltre alla presentazione dell'impugnazione scritta, il Socio potrà chiedere di essere ascoltato personalmente e/o di farsi assistere da altro Socio.*
3. *Il Collegio dei Probiviri, dopo aver acquisito tutti gli elementi che riterrà utili, si pronuncerà in via definitiva e inappellabile.*
4. *Il Collegio dei Probiviri ha facoltà di convocare il socio (anche nel caso che quest'ultimo non lo abbia richiesto) e di sentire il Consiglio Direttivo al fine della miglior valutazione della fattispecie. Il Collegio dei Probiviri ha la facoltà di annullare la sanzione, confermarla o anche di comminare una sanzione più grave di quella decisa dal Consiglio Direttivo.*
5. *La decisione del Collegio dei Probiviri dovrà essere assunta entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dall'impugnazione e dovrà essere comunicata formalmente al Socio ed al Consiglio Direttivo che sarà tenuto a darne esecuzione ed a pubblicizzarla mediante affissione all'albo sociale per 30 (trenta) giorni.*
6. *In caso di mancata pronuncia del Collegio dei Probiviri entro i termini stabiliti la sanzione deliberata dal Consiglio Direttivo sarà considerata valida e congrua.*
7. *Nel caso che il socio ricorrente abbia legami di parentela e/o affinità con uno dei Probiviri, o che quest'ultimo sia comunque un familiare o il suo socio presentatore, troverà applicazione quanto indicato all'art.14 punti 1 e 6 dello Statuto sociale e, pertanto, il Collegio giudicante sarà formato dai soli Probiviri non coinvolti ed integrato, ove possibile, da quello supplente.*

art. 14 – procedure amministrative

1. *Fatto salvo quanto indicato all'art. 17 dello Statuto sociale, il Consiglio Direttivo deve improntare la gestione e l'amministrazione dei beni e dei fondi sociali con criteri di efficienza e oculatezza nel fare le spese e nel commissionare i lavori, mirando alla tutela del patrimonio sociale ed al pareggio di bilancio di gestione, evitando in tal modo di discostarsi dal bilancio contabile di chiusura per un importo superiore del 20% di quanto preventivato.*
2. *L'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di manifestazioni, celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare in modo chiaro e trasparente, anche a mezzo di relazione illustrativa, le entrate e le spese relative a ciascuna celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.*

art. 15 – procedure elettorali

1. *Quando ricorre l'esigenza di provvedere alle elezioni, ovvero ogni tre anni, l'Assemblea generale dei soci deve essere convocata almeno 30 (trenta) giorni prima della data di scadenza del mandato degli Organi sociali da rinnovare.*
2. *I soci interessati a ricoprire incarichi negli organi sociali possono proporre la propria candidatura entro il termine massimo di 7 (sette) giorni prima dell'Assemblea in modo che il Segretario abbia il tempo sufficiente a preparare le schede di voto; oltre ad essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, comma 3, dello Statuto sociale, i candidati, nel proporsi, devono tenere presenti gli interessi dell'Associazione, le proprie capacità personali in rapporto ai singoli incarichi e la disponibilità personale a ricoprirli. Tutti i soci, peraltro, dovranno tenere presente che chi assume un incarico direttivo deve adoperarsi per il bene dell'Associazione, ma non è al servizio del singolo o delle sue personali esigenze.*
3. *I soci possono candidarsi contemporaneamente a più di un Organo sociale. Ad elezione avvenuta, nel caso di doppia nomina, devono esprimersi immediatamente sulla scelta di un solo incarico, in conformità all'art. 7, comma 2, dello Statuto.*
4. *L'elenco dei candidati presentato all'Assemblea comprende:*
 - a) *- i candidati a ricoprire la carica di Presidente dell'Associazione;*
 - b) *- i candidati per le cariche di Consigliere;*
 - c) *- i candidati al Collegio dei Probiviri;*
 - d) *- i candidati per il Collegio dei Revisori.*

I candidati verranno elencati in ordine alfabetico e l'elettore indicherà un massimo di:

- *- 1 nominativo per la carica di Presidente dell'Associazione;*
- *- 6 nominativi per i componenti del Consiglio Direttivo;*

- - 4 nominativi per i componenti del Collegio dei Probiviri;
 - - 5 nominativi per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.
5. *Il Presidente dell'Assemblea, il segretario verbalizzante e i due soci designati con funzioni di scrutatori (art. 9, comma 2, dello Statuto) costituiscono il comitato che sovrintende alle operazioni di voto, verifica chi ha diritto al voto, fa lo spoglio delle schede e proclama i risultati.*
 6. *L'elezione alle cariche sociali si svolge a votazione segreta su schede di voto individuali; nello scrutinio è determinante il numero dei voti conseguiti da ciascun candidato. A parità di voti si dà la preferenza, ai soli fini della graduatoria, al candidato con maggiore anzianità associativa.*
 7. *E' fatto divieto a tutti gli eletti alle cariche sociali di ricoprire incarichi in altre società e/o associazioni nell'ambito della stessa federazione sportiva.*

art. 16 - aggiornamento del Regolamento associativo

1. *È facoltà del Consiglio Direttivo modificare, integrare ed aggiornare le norme del Regolamento associativo con altre disposizioni utili al buon andamento dell'attività sociale, dandone comunicazione ed efficacia in tempi brevi con affissione della variante all'albo sociale, sul sito web e via mail, per poi sottoporla alla ratifica della prima Assemblea utile.*

art. - 17 - norma finale

1. *Il presente Regolamento entra in vigore il giorno 1 ottobre 2019, e deve essere osservato come atto dell'Associazione collegato allo Statuto.*
2. *Vengono concessi al massimo sei mesi di tempo, ovvero sino al 31 marzo 2020, ai soci già assegnatari di posto natante per adeguarsi alle innovazioni prescritte dal presente regolamento. Il Canone posto gommone per l'anno 2020 sarà per tutti gli assegnatari fissato come quota ridotta sportiva, la quota intera avrà la sua applicazione a partire dal 1° gennaio 2021.*
3. *I casi non previsti e/o non risolti dal presente Regolamento verranno normati e deliberati dal Consiglio Direttivo, dopo adeguato approfondimento, nello spirito dell'Associazione e con equità.*

Trieste, 24 settembre 2019

IL CONSIGLIO DIRETTIVO